



Comune di Capaccio



## COMUNE DI CAPACCIO (SA)

SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI (CON ESCLUSIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA BIODEGRADABILE DA CUCINE E MENSE) E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE IN LOC. VAROLATO

### RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA AGGIORNAMENTO MAGGIO 2015



## Sommario

1. PROLOGO .....	3
2. PREMESSA.....	3
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	7
2.1 LEGISLAZIONE NAZIONALE.....	7
2.2 LEGISLAZIONE REGIONALE.....	10
3. DESCRIZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI.....	16
4. I CORRISPETTIVI CONSEGUITI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN VIRTU' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI-CONAI .....	20
5. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE IN LOC. VAROLATO.....	24
6. GLI ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHIO INTERFERENZE.....	25
7. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELL'APPALTO.....	26



# **RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI (CON ESCLUSIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA BIODEGRADABILE DA CUCINE E MENSE) NONCHE’ PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE IN LOC. VAROLATO DEL COMUNE DI CAPACCIO.**

## **1. PROLOGO**

La presente relazione è stata elaborata, adeguata ed aggiornata, a seguito di specifica richiesta formulata dal RUP della procedura di che trattasi in conseguenza della propria Determinazione n. 548 del 21/04/2015 con la quale è stata revocata in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90 e smi, la procedura di gara già bandita per l’affidamento del servizio in oggetto.

Tale revoca si è resa necessaria per effetto della sopravvenienza di un’offerta, significativamente più favorevole per la Stazione Appaltante, relativa al conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani contraddistinta dal Codice CER 200108 da parte della società che attualmente gestisce l’impianto di compostaggio della frazione organica del Comune di Eboli, nel frattempo entrato in esercizio, precedentemente ricompresa tra le frazioni oggetto dell’appalto. Per quanto concerne la durata complessiva dell’appalto nell’ottica unitaria del ciclo di gestione complessiva dei rifiuti in maniera integrata, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno armonizzare le scadenze del presente affidamento con i contratti già in corso e pertanto far coincidere la scadenza del servizio di conferimento dei rifiuti con la scadenza del contratto già in essere per la raccolta ed il trasporto degli stessi di talchè la durata dell’affidamento cui si riferisce la presente relazione sarà quinquennale.

## **2. PREMESSA**

Le motivazioni che hanno condotto a suo tempo l’Ente a conferire un incarico tecnico per la predisposizione della documentazione tecnica da porre base della procedura di gara ai sensi dell’art. 279 comma 1 del DPR 207/2010 e smi non sono mutate in quanto gli obiettivi finali restano i seguenti:

1. Contenere i costi complessivi del servizio
2. Migliorandone la qualità del servizio ottimizzando i flussi.
3. Limitare la frammentazione degli impianti di destinazione finale.
4. Ridurre le emissioni di inquinanti connesse all’espletamento dei servizi.

Pertanto la presente relazione viene riproposta con i medesimi obiettivi stante anche l’invariata impalcatura del quadro normativo in materia dal mese di Dicembre 2014 ad oggi in quanto, per quanto a conoscenza dei sottoscritti la Legge Regionale 05/2014 è rimasta in gran parte inattuata. Le problematiche connesse alla produzione di rifiuti hanno assunto negli ultimi decenni proporzioni sempre maggiori in relazione al miglioramento delle condizioni economiche, al veloce progredire dello sviluppo industriale, all’incremento della popolazione e delle aree urbane. La produzione dei rifiuti è, infatti, progressivamente aumentata quale sintomo



del progresso economico e dell'aumento dei consumi. La diversificazione dei processi produttivi ha, inoltre, generato la proliferazione delle tipologie di rifiuti con effetti sempre più nocivi per l'ambiente.

La quantità totale dei rifiuti rappresenta indubbiamente una misura dell'impoverimento delle risorse, sebbene l'impatto generato sull'ambiente non dipenda solo dalla quantità, ma anche e soprattutto dalla qualità dei rifiuti; le sostanze pericolose in essi contenute, anche in piccole quantità, possono generare, infatti, notevoli impatti sull'ambiente.

Una volta prodotti, si pone il problema della gestione e dello smaltimento ecocompatibile dei rifiuti; problema complesso da affrontare in chiave sociale, economica, ambientale, con l'obiettivo generale dell'uso razionale e sostenibile delle risorse. Una corretta politica di gestione dei rifiuti deve essere globale, attenta cioè a tutto il ciclo del prodotto che a fine vita diventa rifiuto; per questo è importante agire sin dalla progettazione del bene e, successivamente, nelle varie fasi della sua vita: produzione, distribuzione e consumo. E' evidente quindi la necessità di azioni preventive finalizzate a diminuire la produzione dei rifiuti alla fonte, incoraggiare il recupero nelle forme del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero energetico, in particolare incentivando le raccolte selettive. D'altra parte, è indispensabile garantire la sostenibilità dello smaltimento attraverso una rete di impianti dotati delle migliori tecnologie disponibili e di forme di recupero (trattamento con produzione di CDR, compost e recupero energetico).

Per quanto riguarda l'aumento generalizzato della quantità dei rifiuti, l'analisi dei dati disponibili a livello europeo e nazionale non segnala al momento inversioni di tendenza. Nella Strategia comunitaria (Community Waste Management Strategy), documento di riferimento per la nuova politica di gestione dei rifiuti, si sottolinea che la prevenzione della produzione dei rifiuti deve essere considerata tra le azioni prioritarie per ridurre il volume e i pericoli connessi. Il problema dei rifiuti non può, infatti, essere affrontato solamente tramite una gestione più efficiente e un maggiore tasso di riciclo quanto, piuttosto, all'interno di una strategia integrata di sviluppo sostenibile, che abbia tra le priorità la riduzione dello sfruttamento delle risorse, il minore consumo di energia e la minimizzazione delle emissioni.

L'Amministrazione pubblica locale è chiamata a farsi carico della soluzione del problema rifiuti, ciascuna per le proprie competenze (in primis il Comune) dovendo provvedere essenzialmente a disciplinare la raccolta e lo smaltimento, distribuendo i costi sulla comunità attraverso un'adeguata tassazione.

A seguito dell'accresciuta sensibilità verso i problemi ambientali sono state emanate norme di adeguamento attraverso Leggi, Regolamenti e Decreti Ministeriali riguardanti sia la disciplina dei rifiuti urbani che di quelli industriali in tutte le loro fasi, dalla produzione alla raccolta, dal riciclaggio allo smaltimento, dalla commercializzazione delle materie prime-secondarie, ai consorzi obbligatori per il riciclaggio di dette materie, alla classificazione della composizione merceologica dei rifiuti, sia di quelli provenienti dalle abitazioni sia di quelli di produzione artigianale e industriale. Tutto ciò sta creando una nuova cultura ambientalista che va diffondendosi in vari strati dell'opinione pubblica, non più disposta ad accettare passivamente la politica "dell'usa e getta", ma sempre attenta alla qualità, affidabilità, economicità ed ecocompatibilità dei prodotti.

La gestione dei rifiuti a "ciclo aperto" - produzione del rifiuto- abbandono-discarda non è più accettabile sia per l'impoverimento delle sorgenti di materia prima e delle fonti energetiche non rinnovabili, sia per la crescente



difficoltà a realizzare e fare accettare alla popolazione nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, per il costo sempre più elevato dei servizi di smaltimento e l'aumento dell'inquinamento e degli impatti ambientali. La presente relazione, trae origine da tali necessità di intervento.

In Italia, la normativa di riferimento in materia di rifiuti è il DLgs 152/06 (T.U.A.) che ha imposto ai Comuni una diversa gestione del servizio del ciclo dei rifiuti finalizzando, tra l'altro, l'incremento della frazione di rifiuti da recuperare. Nello specifico, il sistema integrato di gestione dei rifiuti punta, in primo luogo, ad una separazione alla fonte dei materiali, per avviarli in purezza ai circuiti di recupero e valorizzazione; attraverso la selezione alla fonte è, infatti, possibile incrementare il tasso di recupero grazie alla garanzia di un maggior grado di purezza delle frazioni raccolte che ne fa aumentare la cosiddetta trattabilità e la possibilità di collocazione sul mercato. Il sistema di gestione integrata, a valle delle operazioni di qualificazione merceologica dei diversi materiali di scarto, deve provvedere a minimizzare il ricorso alla discarica ed allo smaltimento di rifiuto indifferenziato, operazione quest'ultima che deve assumere un ruolo residuale.

La raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in quanto consente, da un lato, di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento e, dall'altro, di condizionare in maniera positiva l'intero sistema di gestione. Essa consente in particolare:

- la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta;
- la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato, individuando tecnologie più adatte alla gestione e minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento;
- il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento finale;
- la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti cambiamenti dei consumi, a beneficio delle politiche di prevenzione e riduzione.

Entrando maggiormente nel dettaglio, la normativa definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Questa definizione sostituisce quella presente nel precedente DPR 915/82, il quale intendeva per "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Confrontando il D.Lgs 152/06 ed il DPR 915/82, si nota che la diversità è nell'utilizzo, da parte del legislatore, del verbo "disfarsi" invece del precedente "abbandonare". Ciò rientra in un preciso disegno di maggior chiarezza e puntualizzazione relativamente ad una materia trattata, anche in sede legislativa, con troppa vaghezza e superficialità. Infatti il termine "disfarsi" (privarsi di qualcosa perché divenuta intollerabile o per necessità economica) è più direttamente riconducibile ad un processo produttivo, rispetto al semplice utilizzo del verbo "abbandonare" (lasciare con l'anima di non tornare più alla cosa che si lascia), che non consente di intendere agevolmente l'ambito di applicazione della norma.

Il rifiuto non viene prodotto per essere venduto sul mercato, ma è il risultato finale di processi di produzione e consumo e non può essere altrimenti né scambiato, né utilizzato, ma è possibile solo disfarsene. Pertanto il rifiuto è una sostanza, non un prodotto, "la cui gestione costituisce attività di pubblico interesse" e deve "essere disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci".



La definizione di rifiuto come sostanza che richiede protezione dell'ambiente, controlli, attività di pubblico interesse degli enti pubblici, e d'altra parte l'enunciazione della responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti (privati) coinvolti nella sua generazione, indicano il contesto in cui dovranno e potranno operare l'azione pubblica ed il mercato con accordi e contratti di programma.

Data la definizione di rifiuto, e specificatamente l'origine e la natura, è necessario operare, all'interno di quella che può considerarsi una "macro categoria", una distinzione tra rifiuti "urbani" e "speciali": sono rifiuti urbani quelli provenienti da aree che, pur comprese nel perimetro di un opificio, non sono destinate ad usi industriali, agricoli, commerciali, artigianali e di servizi. Sono rifiuti speciali quelli provenienti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

Nel merito della introdotta disciplina, sono rilevanti e decisivi i principi innovatori che connotano il nuovo impianto normativo (i quali, peraltro, più che essere frutto di una elaborazione originale del nostro legislatore, rappresentano la corretta e tardiva trasposizione dell'originario approccio comunitario delineato dalla direttiva 91/156 CEE).

Essi possono essere in tal modo individuati ed elencati:

1. prevenzione e riduzione della produzione (quantità) e della pericolosità dei rifiuti ;
2. contenimento dell'attività di smaltimento finale del rifiuto in favore di tutte le operazioni volte al suo recupero;
3. residualità dello smaltimento, da compiere in condizioni di massima sicurezza, secondo una rete Integrata ed adeguata di impianti, ricercando l'autosufficienza per i rifiuti urbani non pericolosi, in ambiti territoriali ottimali, riducendo al massimo la loro movimentazione, limitando il recapito in discarica ai soli rifiuti inerti e ad altre categorie appositamente individuate, in prospettiva futura;
4. nuova logica definitoria dell'intero sistema di regolamentazione dei flussi del rifiuto, del quale vengono descritte le singole componenti costitutive e cioè:
  - l'oggetto, rappresentato dal solo rifiuto, destinato al recupero o allo smaltimento;
  - i soggetti: produttore e detentore, la cui individuazione è giuridicamente e tecnicamente compiuta tramite diretta e specifica identificazione normativa;
  - le attività di gestione: raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero, smaltimento, riutilizzo ecc..

Si vuole sottolineare che il nuovo assetto normativo sulla scorta delle direttive CE, introduce ex novo definizioni e classificazioni tipologiche di attività (fissate in apposite tabelle) che hanno il pregio di tipizzare, in modo non necessariamente tassativo, le operazioni disciplinate con l'obiettivo di dare certezza agli operatori i quali, in precedenza, avevano risentito delle accentuate divaricazioni interpretative delle preesistenti norme, che si limitavano a fissare nozioni astratte e di dubbia comprensione:

1. (divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, salvo eccezioni a determinate condizioni);
2. delimitazione della responsabilità del detentore dei rifiuti in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta o a soggetti autorizzati, se in regola con le disposizioni relative ai formulari ;
3. obbligo di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati dai rifiuti .



## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

### 2.1 LEGISLAZIONE NAZIONALE

Il D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2006, entrato in vigore il 29 aprile 2006 ha definitivamente abrogato il D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi). Il D.lgs. 152/2006 disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

Secondo tale decreto "Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte IV dello stesso D.lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsi" (art. 183, comma 1, lett. a).

Il criterio di identificazione del rifiuto è, quindi, sia oggettivo che soggettivo perché se da un lato lo stesso deve rispondere a specifiche categorie, dall'altro la condizione affinché tale sostanza o oggetto siano qualificati come rifiuto è rappresentata dalla volontà da parte di un detentore di disfarsene.

Per raccolta differenziata, così come stabilito all'art. 183, comma 1, lett.f), si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinandole, di conseguenza, al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia.

Per recupero si intendono tutte le operazioni (Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006) che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riutilizzo, il riciclo e le altre forme di recupero;
- b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (art. 181, comma 1).

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al compimento delle operazioni di recupero (art. 181, comma 3). *Non sono più considerati rifiuti, le materie, le sostanze e gli oggetti che, pur essendo tali in origine, hanno subito operazioni di recupero.*

Contrapposto al recupero, cui è finalizzata la raccolta differenziata, vi è lo smaltimento. Per smaltimento, si intende ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta (art. 183, comma 1, lett. g).

Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi.



E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero (art. 182).

L'art. 179, al comma 1, indica come prioritarie le attività di riduzione della produzione di rifiuti e prevenzione della nocività degli stessi.

Tali priorità sono rispettate dalle Pubbliche Amministrazioni in particolare mediante:

- lo sviluppo di "tecnologie pulite", che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
- lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

Il Capo II del D.lgs. 152/2006 stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni nella gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda specificamente la raccolta differenziata:

- lo Stato indica i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; allo Stato compete la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art.195, comma 2, lettera e);
- le Regioni regolamentano le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti (art. 196, comma 1, lett. b);
- alle Province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, ed in particolare (art. 197, comma 1): il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 (art. 197, comma 1, lett. b);
- i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati (art. 198, comma 1) e a disciplinare tale gestione con appositi regolamenti (art. 198, comma 2) che stabiliscono (nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i Piani d'Ambito):

a) le misure per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;





- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando *standard* minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e).

L'art. 222, comma 1 dispone che la Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.

In particolare:

- a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
- b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

Il servizio pubblico di gestione prende in considerazione, ordinariamente, i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.

L'art. 184, comma 1, distingue i rifiuti:

- secondo l'origine, in urbani e speciali;
- secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;



- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

Tra i rifiuti urbani sono classificati, dall'art. 184, comma 2, lett. b), del D.lgs. 152/2006, "*i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli [...] di civile abitazione [...] assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g)*".

Il provvedimento di assimilazione deve essere contenuto nel Regolamento con il quale i Comuni (o le loro forme associative previste dalla Legge) concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani (art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006).

In linea generale, va rilevato che il provvedimento di assimilazione consiste nel dimensionamento del servizio che l'Ente locale fornisce, nelle forme previste dalla Legge, alle utenze non domestiche.

Per gli aspetti qualitativi e quali – quantitativi dell'assimilazione, gli Enti competenti devono attenersi ai criteri determinati dallo Stato, in virtù della competenza allo stesso riservata in materia dall'art. 195, comma 2, lett. e), del D.lgs. 152/2006.

L'art. 205, comma 1, dispone che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

## **2.2 LEGISLAZIONE REGIONALE**

Il riferimento normativo regionale è attualmente rappresentato dalla Legge Regionale n. 05 del 24 Gennaio 2014 ad oggetto: *riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania* pubblicata sul BURC n. 07 del 27 Gennaio 2014 che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del



servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Campania in conformità con i principi definiti dalla disciplina comunitaria, per garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell'ambiente, l'efficienza e l'efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l'uso efficiente delle risorse.

La normativa regionale, modificando la previgente L.R. n. 04 del 28/03/2007, ha dettato altresì disposizioni transitorie e finali volte ad assicurare l'ordinato avvio del processo di transizione al nuovo modello organizzativo e gestionale. Ai sensi del dettato normativo, per gestione dei rifiuti urbani, si intende *“la gestione anche integrata, dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, avvio, commercializzazione, gestione e realizzazione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento”*.

La citata Legge Regionale prevede (art. 5 comma 1) che in Regione Campania *il servizio di gestione rifiuti urbani sia organizzato all'interno di ATO per lo svolgimento da parte dei Comuni, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale.*

I Comuni di ciascun ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio. A tal fine si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d'ambito, che è l'ente di governo previsto dall'articolo 3 bis del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011.

Per consentire l'organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali finalizzata all'efficienza gestionale, con particolare riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee, denominate Sistemi Territoriali Operativi (STO), sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione o bacino di utenza;
- b) densità abitativa;
- c) caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
- d) logistica, in funzione della dislocazione degli impianti;
- e) limite demografico, come previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'art. 5 comma 4 della L.R. stabilisce che la delimitazione degli STO è definita, per ciascun ATO, dalle rispettive Conferenze d'ambito entro quindici giorni dal termine previsto per l'approvazione del regolamento di funzionamento di cui all'articolo 15 bis, comma 13 e sulla base dei criteri previsti nel



comma 3, anche tenendo conto delle perimetrazioni corrispondenti al territorio delle Comunità Montane, degli Enti Parco Nazionali e Regionali e delle aggregazioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 14 comma 28 del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e dei Distretti Turistico-Alberghieri istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Se le Conferenze d'ambito non provvedono nel termine fissato alla delimitazione degli STO, la Regione, entro i successivi trenta giorni, provvede sulla base delle perimetrazioni previste dalla pianificazione provinciale di settore.

La Regione prende atto della delimitazione degli STO e conseguentemente procede all'adeguamento del PRGRU (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani). La Conferenza d'ambito è la struttura che riunisce i Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO. In caso di decisioni riguardanti esclusivamente i singoli STO, la Conferenza d'ambito si riunisce in seduta ristretta alla quale partecipano unicamente i Sindaci dei Comuni ricadenti nel rispettivo territorio.

Fermo restando le competenze che le norme statali assegnano alle Regioni, ciascuna Conferenza d'ambito, per l'ATO di riferimento, svolge le seguenti attività:

- a) predisporre e approva i piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera cc bis);
- b) valuta le proposte riguardanti l'organizzazione del servizio all'interno di ciascuno STO, previste nei commi 7 e 8, integrandole, se pertinente, all'interno del piano d'ambito anche disponendo l'utilizzo congiunto da parte di più STO di impianti intermedi ricadenti in sistemi territoriali differenti;
- c) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, e ne indica i relativi standard;
- d) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche, ai sensi dell'articolo 16 bis;
- e) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun Comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti.
- f) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legislazione statale, le modalità di gestione del servizio e dei singoli segmenti in esso compresi tra le alternative previste dalla disciplina vigente, motivandole con una relazione che rende conto delle ragioni della scelta e della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando, se previste, le compensazioni economiche.



Le decisioni riguardanti esclusivamente i singoli STO sono adottate dalla Conferenza d'ambito riunita nell'assemblea ristretta definita nell'articolo 2, comma 2 bis lett. d). All'assemblea ristretta partecipano unicamente i Sindaci dei Comuni ricadenti nel rispettivo territorio. L'assemblea ristretta è convocata e presieduta dal Presidente della Conferenza d'ambito, che può delegare detta competenza al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dello STO. Nelle assemblee ristrette il Presidente della Conferenza d'ambito ha diritto di voto solo nelle riunioni riguardanti lo STO nel quale ricade il Comune di cui è Sindaco.

L'assemblea ristretta può proporre iniziative riguardanti i servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti all'interno del rispettivo STO da sottoporre, per l'approvazione, alla corrispondente Conferenza d'ambito che ne valuta la fattibilità rispetto a quanto previsto dal proprio piano d'ambito e la coerenza con il Piano regionale.

In fase di prima attuazione della presente disposizione, eventuali progetti relativi all'impiantistica sono presentati, in forma di progetto preliminare oppure di studio di fattibilità, alla Conferenza d'ambito entro tre mesi dall'insediamento della Conferenza stessa che procede alla loro valutazione e approvazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso di mancata attivazione di tale procedura le corrispondenti funzioni sono esercitate dalla Conferenza d'ambito che dimensiona l'impiantistica a servizio dell'ATO rispetto a quanto previsto dal piano d'ambito e provvede all'adozione di misure appropriate alla creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. La Conferenza d'ambito provvede alle modifiche del piano di ambito conseguenti alla approvazione delle iniziative proposte dall'assemblea ristretta.

Le attività istruttorie e tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti previsti nel comma 5 sono realizzate dalla Conferenza d'ambito attraverso un ufficio comune individuato secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e localizzato, salvo diversa deliberazione, all'interno del Comune sede della Conferenza stessa presso un'unità organizzativa individuata nella convenzione. L'ufficio comune di ATO si avvale della struttura del Comune in cui ha sede e degli uffici degli enti locali convenzionati, secondo le modalità definite dalla convenzione e dal regolamento di funzionamento della Conferenza d'ambito.

Spetta in particolare all'ufficio comune della Conferenza d'ambito:

- a) svolgere le procedure per l'affidamento del servizio secondo le modalità previste nell'articolo 20, garantendo il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi affidamenti all'interno dell'ATO e i relativi contratti di servizio;
- b) aggiudicare i servizi e sottoscrivere il relativo contratto di servizio con i gestori in conformità con gli schemi adottati dalla Regione;
- c) predisporre gli atti da sottoporre alla Conferenza d'ambito;



- d) dare esecuzione alle deliberazioni della Conferenza d'ambito;
- e) ogni altra attività di gestione.

La carta dei servizi e il contratto di servizio sono redatti rispettivamente dal gestore e dalla Conferenza d'ambito, sulla base degli schemi-tipo adottati dalla Regione con apposita Delibera di Giunta emanata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale.

In attuazione dell'art. 11 comma 1 della L.R. 05/2014 la Giunta Regionale della Campania ha provveduto:

1. con **DGR n. 84 del 28/03/2014** pubblicata nel BURC n. 23 del 07/04/2014 sentita la Conferenza Regione-autonomie locali all'adozione dello schema tipo di convenzione "Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis L.r. 28 marzo 2007, n. 4 delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti".
2. con **DGR n. 225 del 27/06/2014** pubblicata nel BURC n. 48 del 14/07/2014 all'adozione dello schema tipo del "regolamento di funzionamento della Conferenza d'Ambito" che ciascuna Conferenza è chiamata ad approvare ai sensi del comma 13 art. 15 bis della L.R. 04/2007.

Ciascuna Conferenza d'Ambito, in riferimento ai Comuni ricadenti nel territorio del proprio ATO e agli impianti in esso localizzati, nel rispetto degli atti adottati ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5, lettera f) individua le procedure per l'affidamento del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 25, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

La Conferenza d'ambito, con provvedimento motivato, delibera in merito all'affidamento del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e statale e in modo da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio tenuto conto degli STO in cui è articolato l'ATO.

In base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche la Conferenza d'ambito può autorizzare accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi negli STO nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

Dalla data di affidamento del servizio integrato o di singole fasi di esso, disposto ai sensi dei commi 1 e 2, il personale già alle dipendenze dei soggetti affidatari del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone, soggiace al passaggio diretto e immediato ai nuovi gestori del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone, ai sensi dell'articolo 202, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali collettive e individuali in atto.

La procedura di affidamento per ATO o per STO, volta a promuovere l'integrazione gestionale, è avviata dall'ufficio comune di ATO entro e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento della Conferenza d'ambito.



Se all'interno di un ATO o di uno STO sono ancora in essere affidamenti di scala inferiore, le procedure previste nel presente articolo sono realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti. La rispettiva Conferenza d'ambito può realizzare procedure che hanno ad oggetto l'intero affidamento prevedendo, in tal caso, che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in essere sono acquisite alle relative scadenze. Nella fase transitoria di coesistenza di più soggetti affidatari, la Conferenza stessa verifica le opportune differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5, lettera e) e promuove meccanismi unitari di gestione.



### 3. DESCRIZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Il Comune di Capaccio con Deliberazione della Giunta Municipale n. 16 del 22/01/2013 ha approvato il piano di raccolta differenziata – servizio integrato gestione rifiuti, con il precipuo obiettivo di proporre degli scenari alternativi al previgente sistema di raccolta, con l'obiettivo di perseguire i risultati attesi, sia dal punto di vista degli obblighi normativi, che da quelli propriamente organizzativi, in accordo con le linee programmatiche 2008-2013 della Regione Campania per la gestione dei rifiuti urbani che prevedono il raggiungimento del 65% di RD per il 31.12.2013.

Si ricorda, infatti, che sia la legislazione nazionale che quella regionale, fissano obiettivi ben chiari ed i relativi tempi di conseguimento soprattutto per quanto riguarda i livelli minimi di raccolta differenziata, di riciclo e recupero di imballaggi che bisogna raggiungere nonché i limiti di impiego della discarica come forma primaria di smaltimento.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 65,00% di RD previsto dalla normativa vigente, il nuovo piano di raccolta costituisce l'evoluzione naturale del sistema di raccolta dei rifiuti che ha permesso di incrementare notevolmente le percentuali di raccolta differenziata, passando dal 10% dell'anno 2006 al 52,61 % dell'anno 2013 (Dato risultante dalla certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dei Comuni della Regione Campania - Anno 2013 giusto D.D. n. 50 del 24/12/2014 della Giunta Regionale Campania) avendo previsto quanto di seguito riportato:

- incrementare il servizio di raccolta porta a porta, cercando di ottenere il raggiungimento di percentuali più spinte di raccolta differenziata;
- attuare la raccolta della carta per le utenze domestiche e non domestiche;

La raccolta della carta è stata inserita nel sistema al posto della raccolta della frazione secca non riciclabile la cui frequenza di raccolta è stata ridotta da due giorni alla settimana ad un solo giorno.


Il potenziamento della raccolta della carta risulta essere in linea con l'esplicita richiesta del CONAI di raccogliere la carta ed i cartoni separatamente dal multimateriale.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale, sulla spinta delle disposizioni legislative sia di carattere nazionale che regionale, ha riprogrammato il servizio di raccolta in modo da consentire il miglioramento dell'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento in maniera ecologicamente compatibile e ad attuare misure che consentano il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

A tal fine l'Amministrazione Comunale ha indetto una gara con procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 37, 54 e 55 del Codice dei Contratti ex D.lgs n. 163 del 12.04.2006 per l'affidamento settennale del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani con la metodologia di raccolta "porta a porta" che è stata conclusa con l'aggiudicazione definitiva alla Ditta SARIM Srl.

L'attuale sistema di raccolta è sinteticamente articolato nelle tabelle che seguono:

SERVIZIO BASE (ottobre-maggio)	UTENZE	UTENZE	UTENZE NON
TIPOLOGIA DI RIFIUTO	DOMESTICHE	RURALI	DOMESTICHE
ORGANICO	domiciliare (3/7)	/	domiciliare (3/7)
CARTA E CARTONE	domiciliare (1/7)	1/15	domiciliare (1/7)





CARTONE E IMBALLAGGI CELLULOSICI	/	/	domiciliare (3/7)
VETRO	stradale (2/7)	1/15	stradale (2/7)
MULTIMATERIALE	domiciliare (1/7)	1/15	domiciliare (1/7)
INGOMBRANTI	su chiamata domiciliare (3/7)	/	su chiamata domiciliare (3/7)
R.U.P.	/	/	presso rivenditori (1/mese)
SECCO INDIFFERENZIATO	domiciliare (1/7)	1/7	domiciliare (1/7)

**SERVIZIO ESTIVO (giugno-settembre)**  
**TIPOLOGIA DI RIFIUTO**

**UTENZE TURISTICHE**  
*(lidi, campeggi, attività ricettive,  
ristoranti)*

ORGANICO	(4/7)
CARTONE	(5/7)
VETRO	(2/7)
MULTIMATERIALE	(7/7)
INGOMBRANTI	(3/7)
SECCO RESIDUO	(3/7)
CARTA	(7/7)

Per quanto concerne la produzione complessiva dei rifiuti raccolti nell'ambito territoriale di Capaccio nella presente relazione, aggiornata, si è fatto riferimento esclusivamente ai dati di produzione relativi **all'anno 2014**, che sono stati resi disponibili dal competente ufficio comunale con il MUD 2014 trasmesso in data 29/04/2015 alla competente CCIAA.

I dati sono più attendibili in quanto più recenti anche in considerazione della costante evoluzione del sistema come precisato precedentemente.



Per quanto concerne l'anno 2014 i dati di produzione, riepilogati nella sottostante tabella, sono stati ricavati dal MUD relativo al citato anno. Detta produzione è stata altresì utilizzata per la determinazione del costo complessivo del servizio da porre a base di gara:

TIPOLOGIA RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITATIVI (TONN)
SECCO INDIFFERENZIATO	200301	4653,32
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE	200303	358,72
VETRO	200102	1086,08
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	150101	517,24
IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	150106	744,04
CARTA E CARTONE	200101	374,28
LEGNO	200138	180,12
INGOMBRANTI	200307	173,28
FERRO E ACCIAIO	170405	2,36
INDUMENTI USATI	200110	43,4
PRODOTTI TESSILI	200111	7,38
PLASTICA	200139	30,08
TONER PER STAMPA ESAURITI	80318	0,02
PNEUMATICI FUORI USO	160103	9,44
METALLO	200140	43,34
RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE (INERTI)	170904	78,83
OLII E GRASSI COMMESTIBILI	200125	1,22
MEDICINALI SCADUTI	200132	0,94
RIFIUTI BIODEGRADABILI (ALIQUOTA DI VERDE NON IDONEO AL COMPOSTAGGIO)	200201	186,12
PERCOLATO DI DISCARICA	190703	135,37
RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI (CIMITERIALI)	200399	9,36
<b>TOTALE RIFIUTI RACCOLTI (TONN)</b>		<b>8634,94</b>

Tab. n. 01 (riepilogo quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno 2014 posti a base di gara)

In detta tabella non sono state però inserite tutte le tipologie di rifiuto prodotte in ambito comunale ma ne sono rimaste escluse le seguenti per i motivi che seguono:

1. Per quanto anticipato in premessa resta esclusa dall'appalto la frazione dei rifiuti identificata dal **CER 200108** in quanto l'Ente, in ragione della sopravvenuta opportunità legata alla messa in esercizio dell'impianto di compostaggio delle frazioni aerobiche del Comune di Eboli gestito dalla Società LADURNER, ha ritenuto optare per detta scelta in quanto ritenuta più conveniente;
2. **Tutte le tipologie dei RAEE** in virtù dell'entrata in vigore del sistema dei rifiuti da apparecchiature elettriche disciplinato dal Decreto Legislativo n. 49 del 2014, la cui responsabilità è affidata direttamente ai Produttori, come previsto dalla Direttiva Europea (2012/19/UE). In tal senso il Comune di Capaccio ha aderito al Centro di Coordinamento RAEE, organismo previsto e definito nel ruolo e compiti dall'art. 33 del D.Lgs. 49/2014 che ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei



Sistemi Collettivi. Pertanto il ritiro dei RAEE risulta già disciplinato dalla convenzione in essere stipulata in ragione dell'accordo di programma tra ANCI, le organizzazioni nazionali di categoria della distribuzione e il centro di coordinamento RAEE per la raccolta e la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come previsto dall'art. 10 comma 2 lettera b del decreto ministeriale del 25 settembre 2007 n. 185 e nel rispetto del Decreto Ministeriale 8 marzo 2010 n. 65.

3. L'aliquota della frazione identificata dal **Codice CER 200201** idonea per i processi di compostaggio in quanto attualmente conferita a costo zero dal Comune di Capaccio presso l'impianto di compostaggio di Salerno gestito dalla Società DANECO Impianti;
4. Le batterie e gli accumulatori **CER 200133 e CER 200134** in virtù della convenzione sottoscritta a seguito dell'accordo di programma per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti di pile e accumulatori sottoscritto tra ANCI e Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA).

Per la determinazione complessiva dell'importo da porre a base di gara si è fatto riferimento ai costi attualmente sostenuti dal Comune di Capaccio presso gli attuali impianti di destinazione così come forniti dai competenti uffici comunali. Per quanto concerne la frazione del secco non differenziato (CER 200301) il costo unitario posto a base di gara resta invece quello fissato dalla Provincia di Salerno determinato in € 155,00/tonn. giusta nota circolare dell'Ente Provincia prot. n. 201500082219 del 03/04/2015.

Il quadro complessivo dei costi di conferimento annui così determinato è riassunto nella sottostante tabella:

TIPOLOGIA RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITATIVI (TONN)	COSTO UNITARIO	COSTO COMPLESSIVO
SECCO INDIFFERENZIATO	200301	4653,32	€ 155,00	€ 721.264,60
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE	200303	358,72	€ 130,00	€ 46.633,60
VETRO	200102	1086,08	€ 0,00	€ 0,00
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	150101	517,24	€ 0,00	€ 0,00
IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	150106	744,04	€ 110,50	€ 82.216,42
CARTA E CARTONE	200101	374,28	€ 0,00	€ 0,00
LEGNO	200138	180,12	€ 0,00	€ 0,00
INGOMBRANTI	200307	173,28	€ 134,00	€ 23.219,52
FERRO E ACCIAIO	170405	2,36	€ 0,00	€ 0,00
INDUMENTI USATI	200110	43,4	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI TESSILI	200111	7,38	€ 134,00	€ 988,92
PLASTICA	200139	30,08	€ 0,00	€ 0,00
TONER PER STAMPA ESAURITI	80318	0,02	€ 1.200,00	€ 24,00
PNEUMATICI FUORI USO	160103	9,44	€ 130,00	€ 1.227,20
METALLO	200140	43,34	€ 0,00	€ 0,00
RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE (INERTI)	170904	78,83	€ 14,00	€ 1.103,62
OLII E GRASSI COMMESTIBILI	200125	1,22	€ 0,00	€ 0,00
MEDICINALI SCADUTI	200132	0,94	€ 1.200,00	€ 1.128,00
RIFIUTI BIODEGRADABILI (ALIQUOTA DI VERDE NON IDONEO AL COMPOSTAGGIO)	200201	186,12	€ 125,00	€ 23.265,00
PERCOLATO DI DISCARICA	190703	135,37	€ 51,50	€ 6.971,56
RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI (CIMITERIALI)	200399	9,36	€ 680,00	€ 6.364,80
<b>TOTALE RIFIUTI RACCOLTI (TONN)</b>		<b>8634,94</b>	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 914.407,24</b>

Tab. n. 02 (Determinazione quadro complessivo dei costi di conferimento anno 2014)



#### 4. I CORRISPETTIVI CONSEGUITI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN VIRTU' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI-CONAI

Il CONAI, consorzio costituito dalle imprese utilizzatrici e produttrici di imballaggi ai sensi dell'articolo 224 del D.lgs. 152/2006 per il raggiungimento, in nome e per conto dei propri consorziati, degli obiettivi globali di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata e l'ANCI, sistema di rappresentanza dei Comuni, hanno sottoscritto in data 8 luglio 1999 l'Accordo di Programma Quadro su base nazionale per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, scaduto il 31 dicembre 2003 e rinnovato il 14 dicembre 2004 fino al 31 dicembre 2008 ed il 23 dicembre 2008 fino al 31 dicembre 2013, prorogato fino al 31 marzo 2014. Tale Accordo rappresenta lo strumento a disposizione dei Comuni italiani che garantisce l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio e il riconoscimento di corrispettivi per i maggiori oneri sostenuti e in particolare:

- stabilisce l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo;
- gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
- le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.
- ha contribuito a garantire una gestione efficace dei rifiuti di imballaggio, a favorire il passaggio dal concetto di rifiuto a quello di risorsa contribuendo allo sviluppo del segmento industriale del recupero dei rifiuti di imballaggio;
- ha contribuito a conseguire e superare, a livello nazionale, gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla normativa;
- ha costituito un punto di riferimento certo per i Comuni che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, subsidiario alla valorizzazione dei materiali sui mercati di riferimento;
- ha stimolato l'impegno dei Comuni e dei soggetti gestori dei servizi nell'adeguare i servizi ai più elevati standard qualitativi posti per i rifiuti di imballaggio da conferire al sistema CONAI, consentendo il raggiungimento su scala nazionale di risultati significativi.

L'Accordo è costituito da una **parte generale** che riporta i principi e le modalità applicative generali, e da sei **Allegati Tecnici**, uno per ogni materiale, che disciplinano le convenzioni che ciascun Comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può sottoscrivere con ciascun Consorzio di Filiera. Le convenzioni dell'Accordo quadro sono una possibilità per i Comuni, non un obbligo, in virtù del carattere subsidiario proprio del sistema consortile e delle caratteristiche dell'Accordo Quadro stesso.

Allo stesso tempo l'Accordo ha consentito di rafforzare e introdurre gli ulteriori seguenti principi:

- Valorizzazione di modalità di gestione locali particolarmente efficaci ed efficienti al fine di individuare modelli replicabili sull'intero territorio nazionale;



- Incidere maggiormente sui concetti di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di rifiuti di imballaggio anche verificando il bilancio di materia in ingresso ed in uscita dagli impianti;
- Incentivare il concetto di prossimità degli impianti per il conferimento dei rifiuti di imballaggio finalizzati al riciclo, alla concorrenza ed alla libera circolazione delle merci, nel rispetto della Direttiva CE 98/08;
- Oggettività, trasparenza e imparzialità nelle operazioni di verifica della qualità;
- La verifica e il controllo in materia di tracciabilità dei rifiuti da parte degli Enti locali;
- Promuovere l'uso razionale delle risorse, non riconoscendo contributi ad impianti di smaltimento (incenerimento senza recupero energetico e discariche);
- Promuovere l'utilizzo di eco-design sui prodotti e l'immissione sul mercato di prodotti riciclabili

L'Accordo stabilisce altresì che i Comuni nella gestione dei rifiuti di imballaggio:

- attuano le iniziative volte ad assicurare che la gestione dei rifiuti sia svolta secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto disposto dall'articolo 178 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dalla direttiva europea di settore ed inoltre in ottemperanza alla Legge n. 190/2012 ed al Decreto legislativo n. 33/2013;
- nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, adottano misure volte a garantire il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici e della possibilità di discostarsi da tale ordine di priorità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- sono tenuti a realizzare altresì entro il 2015, ai sensi dell'articolo 181 comma 1 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottare le misure necessarie per conseguire entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine pari ad almeno il 50% in termini di peso, tenendo conto che ai sensi della direttiva 98/2008 la raccolta differenziata viene istituita ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico;
- ritengono, ai fini del conferimento agli impianti di destinazione della raccolta differenziata, che debbano essere privilegiati quelli prossimi al luogo di raccolta, salvaguardando le regole di mercato e della libera concorrenza, ciò in coerenza con il principio di prossimità di cui all'art. 181 comma 5 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità fissati dalla Strategia comune europea su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra (cd. Pacchetto 20-20-20) nonché per il rispetto degli impegni sottoscritti con il Patto dei Sindaci;
- concorrono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 205 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, secondo le percentuali minime ivi indicate;
- organizzano il servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 222, comma 1, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 secondo criteri che privilegiano la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.



Operativamente, ciascun Comune che ha attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di un materiale, sottoscrivendo la relativa convenzione, si impegna a conferire i rifiuti di imballaggio al Consorzio di Filiera, secondo le modalità riportate nell'Allegato Tecnico relativo.

Parallelamente, il Consorzio di Filiera si impegna a ritirare il materiale e garantirne il successivo avvio a riciclo. Il Consorzio di Filiera si impegna, inoltre, a garantire il riconoscimento di corrispettivi, variabili in funzione della quantità e della qualità del materiale conferiti, che costituiscono i maggiori oneri della raccolta differenziata.

Per tutto quanto precede, sulla scorta del nuovo Accordo quadro di programma nazionale, con decorrenza dal 1 aprile 2014 e con scadenza al 31 marzo 2019, le parti hanno assunto gli impegni che seguono.

I Comuni, anche in forma associata, realizzano adeguati sistemi di raccolta differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui all'articolo 198, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, adottando modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle successive attività di riciclaggio, e comunque secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio.

Il CONAI assicura, tramite i Consorzi di filiera, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata ed eventualmente da altre modalità di intercettazione che presentino caratteristiche di efficacia, efficienza ed economicità, sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Il CONAI si impegna altresì a corrispondere, tramite i Consorzi di filiera, sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti, il pagamento di corrispettivi per i maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Ogni Comune può chiedere a ciascun Consorzio di filiera di **sottoscrivere una convenzione** attuativa dell'accordo e dei relativi allegati tecnici. Il Consorzio di filiera formalizza la sottoscrizione della convenzione entro 90 giorni dalla richiesta. La sottoscrizione delle convenzioni con uno specifico Consorzio impegna il Comune a conferire tutti i rifiuti di imballaggio che attengono a quella filiera al relativo Consorzio secondo le modalità previste dallo specifico allegato tecnico, parimenti impegnando i Consorzi di filiera al ritiro dei medesimi rifiuti e al riconoscimento dei corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, oltre ad eventuali prestazioni aggiuntive, oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti di trattamento indicati in convenzione. Gli allegati tecnici all'Accordo disciplinano gli altri impegni reciproci dei contraenti la convenzione, ferme restando le disposizioni dello stesso.

L'operatività dell'Accordo si attua mediante la stipula di convenzioni. Infatti il Soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni, se istituito ed operativo, ovvero i Comuni, in forma singola o associata, stipulano direttamente le Convenzioni con i Consorzi di filiera **o ne delegano la stipula**, con specifico atto, al soggetto incaricato dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

Il Soggetto delegato, sotto la propria responsabilità e previa comunicazione al delegante ed al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, può cedere in tutto o in parte la propria delega ad uno o più soggetti che concorra/no alla gestione di una o più filiere di imballaggi.



Dal 1° aprile 2015 sono entrate in vigore le nuove convenzioni in applicazione all'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014 – 2019.

Il 31 marzo 2015 è scaduta, infatti, la proroga delle vecchie convenzioni ed è quindi necessario procedere alla formalizzazione delle nuove convenzioni, sulla base dei modelli di convenzione locale e i nuovi modelli di delega.

Il soggetto delegato sarà il soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani a prescindere dalla forma di gestione prescelta (appalto/concessione a terzi, società mista, società in house) il quale a sua volta ha la facoltà di esercitare il potere di sub-delega.

In ragione delle convenzioni o degli accordi già stipulati dal Comune di Capaccio con i sei Consorzi di filiera (COMIECO, COREPLA, RICREA, CIAL, COREVE, RILEGNO) sulla scorta dei dati forniti dai competenti uffici, nell'anno 2014 sono stati percepiti i corrispettivi dai suddetti consorzi come si seguito dettagliati (a cui sono stati sommati anche i corrispettivi derivanti dalla raccolta degli indumenti usati e degli oli vegetali esausti in quanto frazioni oggetto di appalto).

L'importo così determinato è stato incrementato dello 0,19% al fine di tener conto della circolare CONAI Prot. 9/VSV/AG/SP/AD-15 del 07/04/2015 ad oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2014 – 2019 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI 2015.

CONSORZIO/MATERIALE	CORRISPETTIVO
COMIECO (imballaggi in carta e cartone)	€ 72.453,26
COREPLA (imballaggi in plastica)	€ 101.447,24
INDUMENTI USATI (indumenti usati)	€ 10.713,18
RILEGNO (imballaggi in legno)	€ 740,44
RICREA (imballaggi in acciaio)	€ 3.876,58
VETRO (imballaggi in vetro)	€ 20.309,70
OLIO ESAUSTO (oli vegetali)	€ 67,10
<b>TOTALE anno 2014</b>	<b>€ 209.607,50</b>
Incremento corrispettivi 2015 (0,19%)	€ 398,25
<b>Totale corrispettivi attesi anno 2015</b>	<b>€ 210.005,75</b>

Tab. n. 03 (Ricavi attesi per l'anno 2015 da parte dei consorzi di filiera)



## 5. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE IN LOC. VAROLATO.

Il Comune di Capaccio ha in gestione l'impianto di depurazione ubicato in loc. Varolato dello stesso Comune il cui esercizio produce le seguenti tipologie di rifiuto classificate dal Catalogo Europeo Rifiuti come segue:

- Fanghi CER 19.08.05 come rifiuti non pericolosi;
- Vaglio CER 19.08.01 prodotto dal processo di depurazione;

A tal fine il Comune intende affidare, con il presente appalto, anche il servizio di trasporto e smaltimento e/o recupero dei suddetti rifiuti prodotti presso l'impianto di depurazione compreso il noleggio dei cassoni scarrabili da utilizzare per il deposito temporaneo dei rifiuti presso le aree di sedime del depuratore nonché il servizio di ritiro continuativo degli stessi.

A tal fine l'operatore economico dovrà provvedere al ritiro, con mezzi propri autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia, i fanghi e il vaglio, depositati dal gestore dell'impianto di depurazione nei cassoni metallici a tenuta (scarrabili) forniti dalla stessa ditta, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 di tutti i giorni feriali con espressa esclusione delle domeniche e dei giorni festivi, su espressa richiesta da parte degli uffici comunali competenti e comunque ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

In particolare, il servizio dovrà essere garantito secondo le modalità meglio specificate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Per quanto concerne la determinazione dei costi afferenti il servizio in oggetto, gli stessi sono riepilogati nella sottostante tabella suddivisa tra costi di smaltimento/recupero e costi di noleggio e trasporto dei cassoni scarrabili con riferimento alle quantità prodotte nell'anno 2014 ed ai costi unitari sostenuti attualmente dall'Ente:

	CER	QUANTITA' PRODOTTA 2014	COSTO SMALTIMENTO			PARZIALI
FANGHI	190805	841,81	€ 98,00			€ 82.497,38
VAGLIO	190801	13,06	€ 160,00			€ 2.089,60
						€ 84.586,98
	CER	NOLO CASSONI	COSTO UNITARIO ANNO	TRASFERENZE CASSONI	COSTO UNITARIO TRASFERENZA	
FANGHI	190805	2	€ 3.600,00	45	€ 500,00	€ 29.700,00
VAGLIO	190801	1	€ 3.600,00	2	€ 500,00	€ 4.600,00
						€ 34.300,00
<b>TOTALE COSTO ANNUO</b>						<b>€ 118.886,98</b>

*Tab. n. 04 (Costi sostenuti per la gestione dei rifiuti prodotti dal depuratore nell'anno 2014)*



## **6. GLI ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHIO INTERFERENZE**

Nell'apposito DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto per l'appalto specifico secondo quanto previsto dagli artt. 279 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e art. 26, comma 3, del D.L.vo 81/2008 "T.U. per la Sicurezza" sono stati quantificati e stimati gli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenze, che sono specificati ed indicati nei documenti posti a base di gara distinti dall'importo a base d'asta e sui quali non si applica il ribasso. Tali oneri, per come sopra determinati ascendono ad € 2.100,00/anno.



## 7. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELL'APPALTO

Il sottostante quadro economico riepilogativo, elenca il riepilogo dei costi e la determinazione degli importi da porre a base di gara, al netto di IVA, per l'appalto in argomento sia con riferimento alla singola annualità che all'appalto complessivo del servizio che come specificato in premessa avrà durata quinquennale.

<b>Quadro economico dell'appalto</b>	
Costo annuo dei conferimenti dei RSU e assimilati di cui alla tabella n. 2 della relazione tecnico-economica	<b>€ 914.407,24</b>
Costo annuo di gestione dei rifiuti prodotti dal depuratore di cui alla tabella n. 3 della relazione tecnico-economica	<b>€ 118.886,98</b>
Ricavi annui dai ristori dei consorzi di filiera di cui alla tabella n. 4 della relazione tecnico-economica	<b>-€ 210.005,75</b>
<b>Totale costo annuo dell'appalto</b>	<b>€ 823.288,46</b>
<b>Oneri annui per l'eliminazione del rischio interferenze</b>	<b>€ 2.100,00</b>
<b>Importo annuo dell'appalto</b>	<b>€ 825.388,46</b>

<b>Importo quinquennale dell'appalto</b>	<b>€ 4.126.942,30</b>
<b>di cui per servizi soggetti a ribasso</b>	<b>€ 4.116.442,30</b>
<b>di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 10.500,00</b>

Tab. n. 05 (Quadro economico riepilogativo dell'appalto)

I tecnici

